

COMUNE DI MADDALONI

PROVINCIA DI CASERTA



Regolamento per la disciplina del servizio
di vigilanza ambientale, mediante l'impiego delle
“guardie ambientali volontarie comunali”

(APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 56 del 30/07/2019)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO	1
DI VIGILANZA AMBIENTALE, MEDIANTE L'IMPIEGO DELLE	1
"GUARDIE AMBIENTALI VOLONTARIE COMUNALI"	1
Art. 1 – Istituzione del servizio delle Guardie Ambientali Volontarie Comunali	3
Art.2 – Volontarietà del servizio	3
Art.3 – Attribuzioni del servizio	3
Art.4 – Funzioni del Coordinatore Responsabile del servizio - Personale Dipendente Settore Ambiente	4
Art.6 – Requisiti per la nomina a Guardia Ambientale Volontaria Comunale	4
Art.7 – Nomina a Guardia Ambientale Volontaria Comunale	5
Art.8 – Durata della nomina	6
Art.9 – Copertura assicurativa	6
Art.10 – Modalità di espletamento del servizio	6
Art.11 – Sospensione e revoca dell'incarico	6
Art.12 – Dotazione di corredo individuale	7
Art.13 – Qualità, doveri, funzioni della Guardia Ambientale Volontaria Comunale	7
Art.14 – Uso degli automezzi in dotazione al servizio	8
Art.15 – Uso dei propri automezzi	8
Art.16 – Spese di viaggio, trasferte e varie	8
Art.17 – Partecipazione delle Associazioni	8
Art.18 – Attestato di partecipazione	9
Art.19 – Disposizioni finali	9

Art. 1 – Istituzione del servizio delle Guardie Ambientali Volontarie Comunali

E' istituito il Servizio delle Guardie Ambientali Volontarie Comunali del Comune di Maddaloni, in abbreviato G.A.V.C., al fine di concorrere alla tutela dell'Ambiente, alla difesa del suolo, del paesaggio, della fauna e del decoro urbano, nell'ambito del territorio comunale, indicativamente in numero di 50 unità.

Esso è rivolto esclusivamente ad associazioni abilitate allo scopo di cui sopra.

Le stesse indicheranno volontari, obbligatoriamente iscritti/soci delle stesse, tra cui anche quelli debitamente e opportunamente formati, ai sensi delle normative vigenti in materia di "servizio volontario di vigilanza ambientale", con potere sanzionatorio in ordine al Regolamento Comunale e/o Ordinanze Sindacali sulla raccolta differenziata dei rifiuti urbani vigenti nel territorio comunale, come espressamente previsto al successivo art. 3 comma 1 lettera d).

I volontari come sopra indicati saranno successivamente incaricati dal Sindaco con le modalità di cui al presente regolamento, e svolgeranno esclusivamente le funzioni indicate nel successivo art. 3, anche in collaborazione con gli organi di Polizia.

La sede del servizio è stabilita presso il Comune di Maddaloni.

Il Settore di riferimento è il Settore Ambiente, con l'individuazione espressa del "Coordinatore del servizio".

Art.2 – Volontarietà del servizio

Il Servizio di G.A.V.C. costituisce servizio di volontariato non retribuito e non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro con l'Amministrazione comunale.

~~Le funzioni svolte di Guardie Ambientali Volontarie Comunali sono espletate esclusivamente a titolo gratuito.~~

L'organizzazione dello stesso è disciplinata dal Comune quale Ente che rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi.

Art.3 – Attribuzioni del servizio

Le Guardie Ambientali Volontarie Comunali, svolgono i seguenti compiti:

- a. Promuovono l'informazione sulla normativa comunale in materia di Ambiente e verde pubblico svolgendo attività di sensibilizzazione educativa in materia.
- b. Concorrono all'attività di vigilanza e tutela del verde pubblico, nonché al controllo e all'attività di prevenzione di discariche abusive;
- c. Concorrono al controllo della corretta applicazione delle vigenti Ordinanze Sindacali e Regolamenti in materia di Ambiente, verde, tutela del suolo del paesaggio della fauna e del decoro urbano;
- d. Anche con potere sanzionatorio concorrono al rispetto del Regolamento Comunale e/o Ordinanze Sindacali sulla raccolta differenziata dei rifiuti urbani vigenti nel territorio comunale, **anche in materia di violazioni delle vigenti norme sulle deiezioni canine**, previo specifico provvedimento di individuazione, verificati i requisiti previsti dalla normativa vigente come al precedente art. 1.
- e. concorrono, ove possibile, da ausilio alle attività della Polizia Municipale, in caso di specifica richiesta del Comandante della Polizia Municipale al Coordinatore del servizio. Tali funzioni vengono svolte secondo le direttive del Settore Ambiente, a cui fanno capo anche in collaborazione con gli organi di Polizia.

Art.4 – Funzioni del Coordinatore Responsabile del servizio - Personale Dipendente Settore Ambiente

Il Servizio delle Guardie Ambientali Volontari Comunali ha un proprio Coordinatore, individuato tra il personale dell'Ente assegnato al Servizio Ambiente, nominato dal Sindaco.

Il Coordinatore del servizio svolge le seguenti funzioni:

- a. Organizza, dirige e coordina tutte le attività delle G.A.V.C., ed informa il Sindaco o l'Assessore delegato all'ambiente, circa l'aggiornamento e l'impiego operativo degli appartenenti al servizio;
- b. Collabora alla preparazione dei corsi di formazione di base di tutti gli aspiranti G.A.V.C.
- c. Predisporre il programma di lavoro, in linea con gli indirizzi di cui all'art. 5 del presente Regolamento, eventualmente anche con la redazione di ordini di servizio di turno, indicando la zona di competenza, la modalità e la durata del servizio.
- d. Presenta ad ogni fine anno, al Sindaco ed all'Assessore competente in materia, una relazione sull'attività svolta.
- e. Cura la trasmissione delle relazioni redatte dai G.A.V.C. facendole pervenire con la massima tempestività alla Polizia Municipale, la quale dovrà adottare i relativi provvedimenti consequenziali.

Il coordinatore del servizio collabora con il Personale della Polizia Municipale autorizzato a visionare le immagini videoregistrate dal sistema di videosorveglianza, al fine di coadiuvare lo stesso nell'individuazione di soggetti la cui condotta sia lesiva dell'Ambiente e dell'igiene Pubblica.

Art.5 - Attribuzioni del Sindaco e dell'assessore delegato all'ambiente

Le G.A.V.C. si attengono agli indirizzi generali del Sindaco e/o dell'Assessore suo delegato in materia di ambiente **e/o del presidente della terza commissione consiliare permanente "Ambiente e Territorio"**.

Il Coordinatore Responsabile del Servizio G.A.V.C. aggiorna, tramite rapporto scritto trimestrale, il Sindaco e l'Assessore all'Ambiente circa l'andamento generale dei servizi effettuati.

Art.6 - Requisiti per la nomina a Guardia Ambientale Volontaria Comunale

1. Per la nomina a Guardia Ambientale Volontaria Comunale, il soggetto deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. Essere cittadino Italiano **o appartenere ad uno dei Paesi dell'Unione Europea**, residente nel Comune di Maddaloni;
 - b. avere raggiunto la maggiore età **e non maggiore di 65 anni**,
 - c. essere in possesso di un titolo di studio almeno di scuola media di primo grado,
 - d. avere il godimento dei diritti civili e politici,
 - e. non avere subito condanna anche non definitiva a pena detentiva per delitto colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione,
 - f. non aver subito condanna penale anche non definitiva, conseguente a sanzioni amministrative per violazioni della normativa con finalità di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico e relative all'attività faunistica – venatoria ed ittica;
 - g. possedere l'idoneità psico-fisica all'esercizio dell'attività rilasciata, la cui certificazione dovrà essere attestata dal medico curante;
 - h. essere iscritto ad un'associazione di volontariato con gli obiettivi di cui al successivo Art. 17.
 - i. Inoltre per le G.A.V.C. con potere sanzionatorio in ordine al Regolamento Comunale e/o Ordinanze Sindacali sulla raccolta differenziata dei rifiuti urbani vigenti nel territorio comunale, come espressamente previsto ai precedenti art. 1 comma 3 e art. 3 comma 1 lettera d), attestazione di aver svolto adeguato corso di formazione ai sensi delle normative vigenti in materia di "servizio volontario di vigilanza ambientale".
2. Le aspiranti Guardie Ambientali Volontarie Comunali in possesso di requisiti di cui al comma 1 potranno presentare domanda di adesione (vedi Allegato A), dal 1 al 30 Novembre di ogni anno, cui seguirà un colloquio motivazionale con personale del Settore Ambiente. In via eccezionale, solo per consentire l'inizio delle attività delle G.A.V.C., sarà

possibile presentare la domanda di adesione (vedi Allegato A) entro 30 giorni dall' approvazione del presente Regolamento.

- 3.L'Amministrazione Comunale promuove corsi di formazione all'espletamento del servizio su base volontaria, secondo modalità e termini stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale.

Art.7 – Nomina a Guardia Ambientale Volontaria Comunale

L'incarico di Guardia Ambientale Volontaria Comunale è attribuito con decreto del Sindaco.

La Guardia Ambientale Volontaria Comunale è ammessa all'esercizio delle funzioni dopo aver prestato giuramento innanzi al Sindaco.

Ogni Guardia Ambientale Volontaria Comunale, nell'espletamento delle sue mansioni, è munita di tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune, relativo alle funzioni ricoperte.

Per l'espletamento del servizio di carattere volontario e gratuito, il Comune potrà riconoscere alle Guardie Ambientali Volontarie Comunali un rimborso di eventuali spese effettivamente sostenute, autorizzate e documentate ai sensi di legge. **Così come regolamentato dal successivo articolo 16.**

Nell'esercizio di specifiche mansioni stabilite dal presente regolamento, le Guardie Ambientali Volontarie Comunali assumono la qualifica di "incaricati di pubblico servizio".

Art.8 – Durata della nomina

Le nomine a Guardia Ambientale Volontaria Comunale, verranno rinnovate ogni 3 anni, previa verifica della sussistenza dei requisiti. Chiunque sia stato nominato G.A.V.C. può, in ogni caso, presentare le sue dimissioni in qualsiasi momento. Tali dimissioni diventeranno effettive all'atto della presentazione delle stesse.

Art.9 – Copertura assicurativa

Con l'istituzione del servizio l'Amministrazione stipulerà un contratto di assicurazione per garantire le G.A.V.C. dai rischi derivanti dal servizio e conto terzi, per l'uso dei mezzi di servizio e contro i rischi di infortuni nell'espletamento del servizio, come previsto per legge , utilizzando la polizza numerica.

Art.10 – Modalità di espletamento del servizio

In base alle esigenze espresse dall'Amministrazione Comunale, il Coordinatore provvede a coordinare l'attività delle Guardie Ambientali Volontarie Comunali, secondo le direttive impartite.

Le Guardie Ambientali Volontarie Comunali, in caso di violazione delle Ordinanze Sindacali e dei Regolamenti Comunali di cui all'art.3, comunicano le circostanze del fatto con eventuali osservazioni al Coordinatore del servizio ,che le trasmetterà, se opportuno, anche agli organi di polizia .

Il comportamento delle Guardie Ambientali Volontarie Comunali, deve essere improntato alla massima correttezza, lealtà e cortesia, sia reciprocamente che nei rapporti con i cittadini e con gli uffici comunali.

Art.11 – Sospensione e revoca dell'incarico

Il Sindaco provvede alla revoca o alla sospensione dell'incarico della Guardia Ambientale Volontaria Comunale, in caso di :

- a. Comportamenti contrari alle modalità di servizio;
- b. Segnalazioni di irregolarità riscontrate dagli organi istituzionalmente preposti;

- c. Perdita di uno dei requisiti di cui all'art.6 del presente Regolamento;
- d. Comportamento contrario alle attribuzioni di cui agli artt. 3 e 4 del presente Regolamento;
- e. Comportamenti contrari ai doveri di cui all'art. 14 del presente Regolamento;

Il Sindaco, previa istruttoria del Coordinatore Responsabile delle G.A.V.C., dispone con Ordinanza la sospensione o la revoca della nomina.

In caso di dimissioni, sospensione o revoca, la Guardia Ambientale Volontaria Comunale dovrà consegnare, entro 15 giorni , senza ritardo, al Coordinatore Responsabile delle G.A.V.C., il materiale affidatogli e il tesserino.

Art.12 – Dotazione di corredo individuale

Le Guardie Ambientali Volontarie Comunali svolgono la propria attività utilizzando la dotazione di corredo individuale assegnate dal Comune di Maddaloni. I costi per la fornitura sono a carico dell' Amministrazione Comunale.

Dotazione individuale:

- a. Corpetti in nylon verde recante fronte e retro la dicitura “ Comune di Maddaloni Guardia Ambientale Volontaria Comunale “e sulla parte frontale in alto a sinistra lo “stemma comunale”;
- b. Bracciale asportabile verde con stemma comunale e scritta “Comune di Maddaloni Guardia Ambientale Volontaria Comunale”;
- c. Berrettino in tessuto verde con visiera recante lo stemma comunale e la scritta “Comune di Maddaloni Guardia Ambientale Volontaria Comunale”;
- d. Compatibilmente con le risorse e/o finanziamenti a disposizione dell' Ente, divisa con stemma comunale e scritta “Comune di Maddaloni Guardia Ambientale Volontaria Comunale”;
- e. Tesserino di riconoscimento.

Art.13 – Qualità, doveri, funzioni della Guardia Ambientale Volontaria Comunale

La Guardia Ambientale Volontaria Comunale, nell' espletamento delle proprie funzioni, ha l'obbligo di:

- a. Indossare l'abbigliamento in dotazione;
- b. Qualificarsi sempre nella funzione ricoperta, portando ed esibendo il tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune di Maddaloni;
- c. Svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località di cui all'eventuale ordine di servizio predisposto dal Coordinatore del servizio.
- d. Operare con prudenza, diligenza e perizia, nel rispetto delle leggi, normative e regolamenti;
- e. Compilare il rapporto di servizio ed i verbali che devono essere trasmessi, entro 48 ore, al Coordinatore del servizio;
- f. Usare con diligenza, mezzi ed attrezzature eventualmente assegnati in dotazione;
- g. Elevare sanzioni come previsto all'Art.3 lettera d (solo per quelli in possesso di attestazione di aver svolto dovuto corso di formazione previsto ai sensi delle vigenti normative in materia di “servizio volontario di vigilanza ambientale”);
- h. Osservare il segreto d'ufficio, non rivelando dati sensibili.
- i. Il coordinatore del servizio, relazionerà mensilmente sullo stato dei lavori. La relazione sarà inviata al Sindaco, all'Assessore al ramo, al responsabile dell'ufficio ecologia ed al presidente della terza commissione consiliare permanente “Ambiente e Territorio”

Art.14 – Uso degli automezzi in dotazione al servizio

Le Guardie Ambientali Volontarie Comunali possono utilizzare gli automezzi in dotazione all'Ente, secondo la disponibilità, solo ed esclusivamente per lo svolgimento dei servizi disposti dal Coordinatore del servizio.

E' vietato trasportare persone estranee sugli automezzi in dotazione, se non per giustificato e ragioni odì servizio, previa autorizzazione del Coordinatore del servizio.

L'uso degli automezzi in dotazione è subordinato alla puntuale compilazione del registro di viaggio che dovrà rimanere depositato presso l'ufficio G.A.V.C.

In caso di necessità è possibile utilizzare altri automezzi del Comune di Maddaloni, rispettando le norme vigenti che ne regolamentano l'uso, Previa autorizzazione del Coordinatore del servizio.

La manutenzione ordinaria dei mezzi in dotazione avverrà su disposizione del Coordinatore del servizio come da indicazioni dello stesso, ivi compreso il rifornimento di carburante.

Art.15 – Uso dei propri automezzi

Le G.A.V.C. qualora necessario, possono essere autorizzate dal Coordinatore del servizio all'uso dei propri automezzi.

L'uso dei propri automezzi da parte delle G.A.V.C. solleva da ogni responsabilità il Comune di Maddaloni ed il Coordinatore del servizio per qualsiasi danno, derivante dal suo utilizzo, a terzi, al conducente, ai trasportati ed al mezzo stesso.

Le G.A.V.C. svolgono i propri compiti e servizi entro i limiti territoriali del Comune di Maddaloni. Nel caso ne facciano richiesta, le G.A.V.C. possono espletare missioni fuori dal territorio comunale, solo se preventivamente autorizzate dal Coordinatore del servizio, acquisito il preventivo nulla osta del Sindaco e/o dell'Assessore al ramo .

Art.16 – Spese di viaggio, trasferte e varie

Per le finalità del presente regolamento, le spese di carburante per l'utilizzo di automezzi propri, saranno autorizzate dal Coordinatore del Servizio, solo presso distributori convenzionati con l'Ente, e saranno riconosciute previa esibizione di adeguata documentazione giustificativa, nel limite massimo di € 300.00 mensili complessivi per tutte le G.A.V.C..

Art.17 – Partecipazione delle Associazioni

Possono aderire tutte le associazioni di volontariato, in particolare quelle operanti nell'ambito del territorio del Comune di Maddaloni, aventi per statuto la tutela dell'Ambiente, la difesa del suolo, del paesaggio, della fauna e del decoro urbano.

Ogni associazione potrà proporre per l'iscrizione negli elenchi delle G.A.V.C. un numero indicativo di 10 unità tra i loro iscritti/soci, in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 6.

Art.18 – Attestato di partecipazione

A conclusione del rapporto di volontariato o in caso di dimissioni ai volontari sarà rilasciato Attestato di Partecipazione per il periodo effettivamente prestato.

Art.19 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni normative al momento vigenti per tale servizio.

Allegato A
DOMANDA DI ADESIONE
GUARDIE AMBIENTALI VOLONTARIE COMUNALI

Io sottoscritt _____ nat _____ a _____
_____ (____) il _____, residente a _____
CAP _____ Via _____ n. _____
email _____ tel. _____

Iscritto/Socio dell'Associazione avente gli obiettivi di cui all'art. 17 del presente regolamento

Consapevole che il servizio di volontariato è un servizio non retribuito, e non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro, come previsto dalla Legge 266/91.

C H I E D E

di poter essere individuato/a come Guardia Ambientale Volontaria Comunale della Città di Maddaloni.

A tale fine, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria responsabilità.

D I C H I A R A

- a. Essere cittadino Italiano, residente nel Comune di Maddaloni;
- b. avere raggiunto la maggiore età e non maggiore di 65 anni,
- c. essere in possesso di un titolo di studio almeno di scuola media di primo grado,
- d. avere il godimento dei diritti civili e politici,
- e. non avere subito condanna anche non definitiva a pena detentiva per delitto colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione,
- f. non aver subito condanna penale anche non definitiva, conseguente a sanzioni amministrative per violazioni della normativa con finalità di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico e relative all'attività faunistica – venatoria ed ittica;
- g. possedere l'idoneità psico-fisica all'esercizio dell'attività rilasciata, la cui certificazione dovrà essere attestata dal medico curante;
- h. essere iscritto a associazione di volontariato con gli obiettivi di cui all'Art. 17.
- i. Di aver preso visione del "regolamento per la disciplina del servizio di vigilanza ambientale mediante l'impiego delle **Guardie Ambientali Volontarie Comunali**", adottate dal Comune di Maddaloni, e di accettarlo in ogni suo contenuto.
- j. di possedere attestazione di aver svolto adeguato corso di formazione ai sensi delle normative vigenti in materia di "servizio volontario di vigilanza ambientale" (per le G.A.V.C. con potere sanzionatorio in ordine al Regolamento Comunale e/o Ordinanze Sindacali sulla raccolta differenziata dei rifiuti urbani vigenti nel territorio comunale, come espressamente previsto agli art. 1 comma 3 e art. 3 comma 1 lettera d) del presente regolamento).**

Allega: Certificato medico di idoneità al servizio
 Idoneo documento di riconoscimento

MADDALONI _____ in fede _____

Il trattamento dei dati personali dichiarati saranno utilizzati ai sensi del decreto D.L.gs. n. 196/2003 e s.m.e i. esclusivamente per l'istanza formulata e per le finalità strettamente connesse